



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 109

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura sanzionatoria.

D.L. n. 119 del 23/10/2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*” convertito con modificazioni con legge 17/12/2018 n. 136.

Modifiche all’art. 193 C.d.S.

Con il decreto in oggetto, come convertito dalla legge n. 136/18 ed in vigore dal 19/12/2018, sono state apportate modifiche ed integrazioni all’art. 193 C.d.S. che, in attesa di specifiche disposizioni ministeriali, si portano a conoscenza fornendo il testo aggiornato e comparato con il precedente. In via preliminare si evidenziano le seguenti modificazioni:

- 1) è stato modificato il testo del comma 3 dell’art. 193 che prevede, ora, una riduzione pari alla metà della sanzione nell’ipotesi di accertamento della violazione di cui all’art. 193, comma 2, quando la copertura assicurativa venga resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza oppure l’interessato provveda alla demolizione e alla radiazione del veicolo; pertanto, nelle ipotesi descritte, la sanzione è, ora, non più ridotta a un quarto bensì alla metà;
- 2) è stata modificata la tabella dei punti da decurtare sulla patente di guida prevedendo, ora, la decurtazione di 5 punti per la violazione dell’obbligo della copertura assicurativa dei veicoli;
- 3) è stato inserito un nuovo comma 2 bis all’art. 193 che prevede un inasprimento sanzionatorio nell’ipotesi in cui in un periodo di due anni **uno stesso soggetto** viola per almeno due volte l’obbligo di copertura assicurativa di cui all’art. 193, c. 2. In tal caso è prevista, ora, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.698,00 a 6.792,00 euro e della sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Inoltre, sempre nell’ipotesi di ripetizione dell’illecito, quando viene effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 e viene corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, che decorrono dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincida con il proprietario del veicolo. **Rilevata la difficoltà di accertare la sussistenza della seconda violazione nel biennio, al fine dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 bis, si ritiene opportuno attendere le necessarie disposizioni ministeriali in merito.**

Si evidenzia che le modifiche normative su indicate sono efficaci per le violazioni accertate a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 136/18, ossia dal **19/12/2018**. Pertanto, in virtù del principio di irretroattività della norma, resta fermo il diritto alla riduzione ad un quarto della sanzione per le violazioni accertate **prima** del 19 dicembre 2018⁽¹⁾.

(1) Ne consegue che per i procedimenti relativi ad accertamenti di violazione ante 19.12.2018, per i quali sussiste il diritto ad usufruire della riduzione ad $\frac{1}{4}$, nel rispetto dei termini di cui al comma 3, si dovrà ancora utilizzare la modulistica revocata dalla presente circolare (CS 40/13, CS 41/17 e CS 42/13).

A seguito delle modifiche normative intervenute, la modulistica codificata **CS 30/18**, **CS 30/14 Allegato**, **CS 30/18 Allegato**, **CS 40/13**, **CS 41/17** e **CS 42/13** è revocata e sostituita dalla seguente:

CS 30/18: *Verbale di sequestro - fermo amministrativo C.d.S.;*

CS 30/18 Allegato: *Comunicazione luogo custodia;*

CS 30/18 Allegato: *Richiesta notifica atti;*

CS 30/18 Allegato: *Avviso notifica atti;*

CS 40/18: *Verbale di riduzione ad 1/4 della sanzione;*

CS 41/18: *Istanza di demolizione;*

CS 42/18: *Verbale di restituzione di cauzione.*

La modulistica codificata **CS 36/11:** *Istanza di dissequestro di veicolo in stato di abbandono, già sottoposto a sequestro amministrativo* è revocata.

Testo precedente	Testo in vigore dal 19/12/2018
<p style="text-align: center;">Art. 193.</p> <p style="text-align: center;">Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.</p> <p>1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 193.</p> <p style="text-align: center;">Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.</p> <p>1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.</p> <p>2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.</p> <p>2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.</p>

<p>3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.</p> <p>4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le</p>	<p>3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.</p> <p>4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.</p>
---	---

<p>disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.</p> <p>4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.</p> <p>4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.</p> <p>4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.</p>	<p>4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.</p> <p>4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solito a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.</p> <p>4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.</p>
--	---

ML/CC

Addi, 21/12/2018



IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)